



NOTARO NATALE VOTTA  
Largo Leopoldo Fregoli n. 8 - 00197 Roma  
tel. 06/8088009 - fax 06/80690032

Repertorio N. 25191

Raccolta N. 10711

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO presso  
l'UFFICIO DELLE ENTRATE  
di ROMA 1

L'anno duemilaquattordici ed il giorno diciotto del mese di  
Novembre.

il

(18-11-2014)

al n.

In Roma, nel mio studio, al Largo Leopoldo Fregoli n. 8.  
Innanzi a me Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, iscritto nel  
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Ci-  
vitavecchia, alla presenza delle testimoni note ed idonee si-  
gnore:

esatti Euro

- Marinsanti Federica, nata a Frascati il 29 Ottobre 1973,  
residente in Montecompatri (RM) alla Via San Francesco d'As-  
sisi n. 1, e

- Garganese Rosa, nata a Roma il 4 Luglio 1969, residente in  
Roma alla Via San Leonardo Romito n. 20;

E' PRESENTE:

1) TOGNI MAX, nato a Torino il 24 Gennaio 1975, residente in  
Roma alla Via Poggio Nativo n. 6, codice fiscale TGN MXA  
75A24 L219T, cittadino italiano.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il  
quale, con il presente atto

CONVIENE e STIPULA quanto segue:

ART. 1 - E' costituita dal signor TOGNI MAX, ai sensi e per  
gli effetti degli artt. 14 e seguenti del codice civile e del  
D.Lgs. n. 460/1997, la Fondazione, avente i requisiti di Or-  
ganizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), deno-  
minata "VIVERE IL CIRCO - Organizzazione non lucrativa di u-  
tilità sociale", in breve "VIVERE IL CIRCO - ONLUS".

Detta Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà  
sociale, e nella denominazione e in qualsivoglia segno di-  
stintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve riportare  
la locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Socia-  
le" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - La Fondazione ha la sua sede legale in Roma alla Via  
Tempio del Cielo n. 5. Con decisione dell'organo amministra-  
tivo potranno essere aperte altre sedi secondarie e centri o-  
perativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze, sia in I-  
talia che all'estero.

ART. 3 - Lo scopo, la durata e le norme che regolano la Fon-  
dazione, ivi comprese quelle che disciplinano gli organi ed i  
loro compiti, il patrimonio e la devoluzione dello stesso,  
l'amministrazione e la rappresentanza legale, lo scioglimento  
e l'estinzione, sono riportate nello statuto che, previa let-  
tura, firmato dal comparente, dai testi e da me Notaro, si  
allega al presente atto sotto la lettera "A" (all. A), per  
formarne parte integrante e sostanziale.

Al fine di costituire il primo fondo di dotazione della co-  
stituenda Fondazione, il Socio Fondatore conferisce la somma

di Euro 900,00 (novecento/00) a mezzo contanti; il Fondatore si obbliga inoltre a versare ulteriori somme in danaro necessarie al fine del riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 4 - Il Fondatore conviene che la Fondazione sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico ed a tal fine nomina quale Amministratore Unico il signor Togni Steve, nato a Torino il 21 Marzo 1978, residente in Rio Saliceto (RE) alla Via Giovanni Pascoli n. 32, codice fiscale TGN STV 78C21 L219H, cittadino italiano; il quale accetterà la carica a lui conferita con separato atto.

All'Amministratore Unico vengono quindi attribuiti tutti i poteri previsti dall'art. 10 dello statuto allegato sub "A", nonchè la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio della Fondazione.

Le altre cariche sociali saranno eventualmente nominate dall'Amministratore Unico.

Il Fondatore conferisce all'Amministratore Unico, come sopra nominato, delega al fine di espletare tutte le operazioni e gli atti necessari ed opportuni per ottenere il riconoscimento giuridico della Fondazione, e altresì di espletare tutti gli atti e le operazioni necessarie ed opportune per aprire un conto corrente bancario e/o un conto corrente postale a nome della Fondazione stessa.

ART. 5 - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) Dicembre 2014 (duemilaquattordici).

ART. 6 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico della Fondazione.

Del presente atto ho dato lettura, in presenza dei testimoni, ai comparenti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaro lo sottoscrivono alle ore 19,00, insieme ai testi.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio, per pagine tre e righe nove della presente.

F.to Max Togni

Federica Marinsanti teste

Rosa Garganese teste

Natale Votta Notaro

FONDAZIONE "VIVERE IL CIRCO - ONLUS"

STATUTO

Art. 1

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. n. 460/1997, la Fondazione, avente i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), denominata "VIVERE IL CIRCO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "VIVERE IL CIRCO - ONLUS".

Detta Fondazione, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve riportare la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

2. La Fondazione ha sede in Roma, in Via Tempio del Cielo n. 5. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere aperte altre sedi secondarie e centri operativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze, sia in Italia che all'estero.

Art. 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.LGS 460/1997, nel campo della cultura e dell'arte circense.

2. Più specificamente la Fondazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) attività di valorizzazione, protezione, difesa, diffusione, sviluppo e propaganda della cultura e dell'arte circense;

b) attività di valorizzazione e propaganda delle aziende operanti nel settore circense;

c) istruzione e formazione degli artisti del circo al fine di tramandare ed incrementare la tradizione dell'arte circense.

Nel perseguimento del suo scopo la Fondazione potrà altresì:

- promuovere ed organizzare seminari, ricerche, corsi di formazione, eventi, convegni, incontri, dibattiti e manifestazioni, spettacoli sulla cultura, sulla storia e sull'arte circense, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi della Fondazione;


- istituire premi e borse di studio;

- pubblicare libri, opuscoli e testi al fine di diffondere la cultura, la storia e l'arte circense;

- allestire mostre e musei;

- promuovere e sviluppare scambi culturali con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi culturali locali, regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline riguardanti la cultura e l'arte circense;

- promuovere, anche presso gli enti pubblici, gli spettacoli circensi, anche mediante assistenza gratuita da fornire alle



aziende circensi in ambito organizzativo-gestionale, pubblicitario, logistico, artistico-professionale, finanziario, ecc.

3. La Fondazione può, inoltre, promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile in vista del migliore e più efficace perseguimento dei propri fini istituzionali.

4. La Fondazione non potrà comunque svolgere attività diverse da quelli pertinenti con i propri scopi o a questi comunque connesse.

### **Articolo 3**

#### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione potrà esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la valorizzazione, promozione, tutela e sviluppo della cultura e dell'arte circense.

La Fondazione, tra l'altro, potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente, alla promozione di scopi analoghi a quelli della Fondazione, la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per il conseguimento delle finalità della Fondazione o per l'incremento del suo patrimonio.

### **Articolo 4**

#### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore come risultante dall'atto costitutivo;
- b) dalle donazioni, offerte, disposizioni testamentarie mediante istituzione di eredità e legati, contributi e qualsiasi altra forma di erogazione - in titoli, denaro, beni mobili ed immobili, o altre utilità - da parte di soggetti pubblici e privati (ivi compresi lo Stato, le regioni e gli enti locali) che siano interessati all'attività svolta dalla Fondazio-

ne, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

c) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera dell'Organo Amministrativo vengono destinate ad incrementare il patrimonio;

d) dai contributi destinati al patrimonio attribuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o da parte di altri Enti o Organizzazioni pubbliche a carattere nazionale o sovranazionale.

2. In relazione alle donazioni, alle eredità e ai legati, sarà l'Organo Amministrativo a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

3. I lasciti testamentari, se accettati, lo saranno con beneficio d'inventario. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti, salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

#### **Articolo 5**

##### **Proventi**

1. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione dispone dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4 del presente Statuto, investito secondo le opportunità esistenti sul mercato, nonché dei redditi dei beni non specificamente destinati ad incremento del patrimonio:

a) di eventuali donazioni e contributi, che le pervenissero in qualunque forma ed a qualsiasi titolo da soggetti pubblici (ivi compresi lo Stato, le regioni e gli enti pubblici) e da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;

a) degli eventuali proventi rivenienti dallo svolgimento delle attività strumentali, accessorie e connesse.

2. La Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da normative internazionali, comunitarie, statali e regionali.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. La Fondazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 6**

##### **Membri della Fondazione - Sostenitori**

1. Membri della Fondazione sono di diritto i Fondatori.

2. Coloro che, in qualità di Sostenitori, concorrono in qualunque modo alle attività o al patrimonio della Fondazione



non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

#### Articolo 7

##### Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) l'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Presidente della Fondazione;
  - c) il Vice Presidente;
  - d) il Direttore Generale, se nominato;
  - e) il Comitato Scientifico, se nominato;
  - f) il Collegio dei Revisori o Revisore Unico, se nominati.

#### Articolo 8

##### Organo Amministrativo

1. La Fondazione potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominato dal Fondatore. L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino a revoca, ove sussista una giusta causa, o fino a dimissioni volontarie.
2. All'Amministratore Unico ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente.

#### Articolo 9

##### Organo Amministrativo e riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide purché siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito specificato. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede. Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per le deliberazioni che riguardano le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. L'organo amministrativo si riunisce almeno due volte l'anno: la prima entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; la seconda entro il 31 (trentuno) ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può essere convocato su invito del Presidente ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, o per domanda scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio stesso.

4. L'organo amministrativo si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione o in altra località, purché in Italia.

5. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a cura del Presidente con avviso da inviarsi, anche via mail,

almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

6. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso da inviarsi, anche via mail, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

7. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può essere convocato mediante avviso inviato con posta elettronica. A tal fine, i membri che desiderano ricevere l'avviso di convocazione in via elettronica comunicano al Presidente il loro indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato qualora colui che ha inviato l'avviso di convocazione riceva dal destinatario un messaggio di posta elettronica attestante il ricevimento dell'avviso stesso.

8. Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare, precisando se la riunione avverrà in audio o video-conferenza.

9. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

10. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso, nonché trascritto in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato.

11. Qualora le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano per audio o videoconferenza la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario della riunione con funzione verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 10.**

##### **Funzioni dell'Organo Amministrativo**

1. L'organo amministrativo sovrintende alla gestione della Fondazione e provvede all'amministrazione della stessa.

2. Nel caso in cui la Fondazione fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione potranno essere delegate alcune funzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Restano tuttavia di esclusiva competenza del Consiglio le seguenti attribuzioni:

- a) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) adozioni di modifiche statutarie;
- c) definizione, considerati gli indirizzi elaborati dal Consiglio Scientifico, delle linee annuali di attività della Fondazione, anche in merito al loro finanziamento;
- d) apertura e chiusura di depositi bancari in qualunque forma;
- e) determinazioni in merito alla tipologia di investimento del patrimonio e del reddito della Fondazione;
- f) ratifica dei provvedimenti che in via d'urgenza ed imposti da circostanze eccezionali fossero assunti dal Presidente;
- g) deliberazioni in merito all'accettazione di eredità, le-

- gati, donazioni ed altre forme contributive;
- h) deliberazioni in merito alla stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- i) determinazione della struttura organizzativa della Fondazione.

#### **Articolo 11**

##### **Presidente**

1. Presidente della Fondazione è l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, svolge compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali e vigila sull'andamento generale della Fondazione.
3. Il Presidente ha il potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione e di gestione ordinaria della Fondazione.
4. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Presidente assume nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
5. L'Organo Amministrativo può nominare un Vice Presidente con funzioni vicarie e temporanee per il caso di assenza o impedimento del Presidente.
6. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

#### **Articolo 12**

##### **Direttore Generale**

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale coordina ed organizza l'attività della Fondazione, curando l'attuazione di quanto disposto nell'ambito delle linee annuali di attività individuate dall'organo Amministrativo e compiendo tutti gli ulteriori atti per i quali abbia avuto delega espressa dal Presidente.
3. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, se nominato, senza diritto di voto ed assume le funzioni di Segretario di cui all'art. 9 del presente Statuto.
4. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

#### **Articolo 13**

##### **Comitato Scientifico**

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Comitato Scientifico che svolge compiti consultivi nei suoi confronti, assistendolo nella definizione ed attuazione dei programmi di attività della Fondazione. Esso è costituito da un numero variabile di componenti, scelti tra esponenti del mondo accade-

mico, culturale ed imprenditoriale, che nomineranno nel proprio ambito un Presidente.

2. I componenti il Comitato Scientifico restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rinnovabili.

3. Alla sostituzione dei componenti che, per qualsiasi motivo, cessino dall'ufficio, provvede l'Organo Amministrativo.

4. Le riunioni del Comitato Scientifico sono validamente costituite, purché sia presente la maggioranza dei membri in carica.

5. Il Comitato Scientifico in particolare:

a) collabora con l'Organo Amministrativo nella definizione e nella attuazione degli indirizzi delle iniziative culturali della Fondazione;

b) individua le aree di ricerca ritenute nel tempo prioritarie per la Fondazione;

c) propone, l'Organo Amministrativo le possibili attività che, a suo giudizio, rispondano alle finalità della Fondazione.

6. Ai componenti il Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

#### Articolo 14

##### Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico

1. Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprimono il loro avviso mediante apposita relazione sulle linee annuali di attività della Fondazione e sul finanziamento, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo, effettua verifiche di cassa. Il Revisore Unico o componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed ai medesimi si applica l'art. 2403 bis del codice civile.

2. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni; la loro carica scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e da due supplenti, nominati dal Fondatore.

4. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un membro effettivo del Collegio, subentra il membro supplente più anziano.

5. I Revisori assistono alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

6. Ai Revisori spetta un rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, da determinarsi dall'Organo Amministrativo.

#### Articolo 15

##### Bilanci

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno deve essere redatto un bilancio che deve rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio viene approvato dall'Organo Amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

#### **Articolo 16**

##### **Norme finali**

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n.460/1997 e successive modifiche in materia di Onlus.

F.to Max Togni

Federica Marinsanti teste

Rosa Garganese teste

Natale Votta Notaro

La sottoscritta Dott. ROBERTA TIGLIOLI, di casa in Alessia

CAPITOLINO

che la presente copia, contenente art. 3 (che)

regola le responsabilità di gestione e di controllo

per gli usi consentiti

Roma, 20 novembre 2014

*ROBERTA TIGLIOLI*

